



**CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA  
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

***DELIBERA IN DATA 27/10/2009, n°66***

***OGGETTO: Parere in ordine al D.L. 492 del 29.09.2009 "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi."***

L'anno duemilanove, addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 32 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, lett. b) e lett. c) dell a L.R. 26.5.2006, n.13;
- Considerato che in data 13.10.2009 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.492 del 29.09.2009;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 85 in data 16 ottobre 2009 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.6) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

***Delibera***

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato al D.L. n.492 del 29.09.2009:

“Considerata la complessità della materia, e le specifiche problematiche tecniche poste dal DDL, e risultanti dalle allegato osservazioni, il CAL richiede un approfondimento delle stesse presso la competente Commissione, con consultazione di una rappresentanza del CAL composta da tecnici e politici:

- Stefano Parodi, Presidente del Consiglio Provinciale di Savona; Arch. Giuseppe Damonte e Arch. Robert Tamburini : Provincia di Savova;
- Arch. Andrea Pasetti: Provincia di Genova;
- Laura Rocco, Assessore Comune della Spezia, Dott. Lanfranco Biso e Arch. Daniele Virgilio: Comune della Spezia
- Alessandro Dolzan, Assessore Comune di Sanremo, Ing. Alberto Locatelli e Geom. Remo Righetto: Comune di Sanremo
- Massimo Caleo, Sindaco Comune Sarzana; Arc. Franco Talevi e Arch. Patrizio Scarpellini: Comune Sarzana;
- Fabrizio Maccario, Assessore Comune di Ventimiglia; Ing. Cesare Cigna: Comune Ventimiglia;
- Arch. Andrea Spinetti: Comune di Calice al Cornoviglio
- Ing. Luca Pesce: Comune di Savona;
- Arch. Pierpaolo Tomiolo: Comune di Genova;
- Arch. Agostino Barisione, Consigliere Comune Rossiglione

---

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

<b>Presenti</b>	<b>N. 32</b>
<b>Votanti</b>	<b>N. 32</b>
<b>Maggioranza</b>	<b>N. 17</b>
<b>Voti Favorevoli</b>	<b>N. 32</b>
<b>Voti contrari</b>	<b>N. 0</b>
<b>Astenuti</b>	<b>N. 0</b>

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

**DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 66**

**CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Alessandro REPETTO)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(Bruno CERVETTO)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO  
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE  
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2009**

**Genova 27 ottobre 2009**

**Il Segretario  
Dr. Bruno Cervetto**

**ALLEGATO N. 1 ALLE DELIBERAZIONE DEL C.A.L. N. 66 DEL 27  
OTTOBRE 2009**

Osservazioni sul Disegno di Legge n. 492 Disposizioni in materia di  
valutazione ambientale di piani e programmi

TESTO DEL DDL	OSSERVAZIONI E COMMENTI
<p align="center"><b>Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi</b></p> <p>TITOLO I Disposizioni generali</p>	<p>In via preliminare si deve rilevare che, stante l'importanza della materia trattata e delle rilevanti implicazioni che la stessa determina nei confronti dell'attività di pianificazione e progettazione degli Enti Locali, l'illustrazione e la definizione dei contenuti dello stesso DL sarebbe stato opportuno fossero avvenute almeno mediante preventiva consultazione delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, mentre si prende atto che soltanto attraverso "comunicazioni informali" e nell'ambito di "convegni" si è potuto conoscere il contenuto della disciplina, ma senza alcuna possibilità di una concreta partecipazione al relativo processo di elaborazione della proposta di Legge.</p> <p>In generale il DL non sembra cogliere, nel recepimento regionale di norme statali e comunitarie, le innovazioni della VAS intesa non come sistema di controllo e adempimento procedurale, ma come profonda integrazione tra l'attività di pianificazione e programmazione del territorio ed i processi di analisi e valutazione delle scelte di trasformazione e conservazione a cui tali attività tendono (cfr. progetto ENPLAN).</p> <p>L'impostazione del DL risulta inoltre troppo affidata alla discrezionalità, ad esempio per quanto riguarda la definizione dell'obbligo di assoggettamento, non essendo stata compilata una chiara Lista di P/P che possono essere esclusi in quanto producono effetti non incidenti sull'ambiente o fanno parte di processi più ampi, già sottoposti a VAS.</p> <p>Se da un lato il DL non aggiunge nulla rispetto alle direttive nazionali, risultando quasi una loro mera ripetizione, dall'altro non chiarisce il rapporto con le norme delle altre leggi regionali che disciplinano piani e programmi determinando quindi sovrapposizioni, difficoltà attuative e lasciando irrisolti alcuni problemi, quali la rilevanza delle modifiche ai piani, l'interferenza delle procedure, etc.</p> <p>Infine l'impostazione della disciplina nei termini indicati nel DL, segnatamente per gli eccessivi margini di discrezionalità valutativa previsti, determinerà rilevantissimi carichi di lavoro per gli uffici individuati,</p>

	<p>senza alcuna preventiva valutazione in merito alla loro effettiva sostenibilità, tenuto conto delle attività di carattere consultivo che dovranno essere svolte, sia in fase preventiva che di successivo monitoraggio. La potenziale impossibilità di poter gestire i numerosi procedimenti amministrativi previsti dal DL, scaricherà i suoi effetti negativi sull'attività di pianificazione territoriale degli Enti Locali, aggravando i già complessi procedimenti ed allungando i tempi per la definizione degli atti, a discapito delle risposte attese dalle imprese e dai cittadini. Anche in questo senso la disciplina a commento richiede una ampia revisione per snellire e circoscrivere la sua applicazione a fattispecie predeterminate con certezza, evitando l'inutile applicazione a situazioni irrilevanti ai fini della tutela ambientale che, come effetto prevedibile, determinerà una generalizzata sottovalutazione degli impatti sull'ambiente proprio a causa della sua estensiva applicazione, privilegiando, infatti, la quantità rispetto alla qualità.</p>
--	--

<p><b>Articolo 1</b> (Finalità)</p> <p>1. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di promuoverne lo sviluppo sostenibile la Regione Liguria, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), individua l'autorità competente e detta disposizioni procedurali per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione ed agli enti locali.</p>	<p>L'articolo pone l'accento sulle disposizioni procedurali e non sul processo coordinato tra diversi soggetti (Regione, Provincia e Comune) nella formazione di piani e programmi, non affrontando quindi il problema del ruolo e delle competenze dei singoli Enti che devono essere sviluppati secondo i criteri di sussidiarietà stabiliti dall'ordinamento. In particolare le Province svolgono un ruolo di coordinamento e promozione della pianificazione urbanistica comunale e di raccordo con la pianificazione e programmazione regionale che deve essere considerato anche in questa sede.</p>
<p><b>Articolo 2</b> (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni individuate all'articolo 5 comma 1, lettere a), e), f), l), l bis), m), n), p), q), r), s), t), u), v) del d.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..</p>	
<p><b>Articolo 3</b> (Ambito di applicazione)</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono soggetti a valutazione ambientale strategica tutti i piani e i programmi e loro modifiche, che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, che:</p> <p>a) siano elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.lgs. n.152/2006;</p> <p>b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di</p>	<p>Comma 1. Fermo restando che la pianificazione territoriale e urbanistica non è definibile quale pianificazione di settore, sarebbe opportuno rendere più esplicito che l'assoggettabilità dei P/P elencati sotto la lettera a) si verifica <u>solo se</u> tali strumenti definiscano le previsioni contenute nella seconda parte del capoverso, da "... e definiscano" a "... D. Lgs n. 152/2006". Inoltre non è chiarito l'ambito di applicazione, in particolare nel rapporto con la VIA, e ciò può determinare confusioni tra progetti (anche se rilevanti, come la "gronda autostradale di Genova"), piani e programmi.</p>

<p>importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 ("Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche") e ss.mm.ii..</p> <p>2. Per i piani e i programmi di cui al comma 1, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1, secondo i criteri indicati nell'allegato A alla presente legge, la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'autorità competente valuti, ai sensi dell'articolo 12, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.</p> <p>3. L'autorità competente valuta altresì se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché le loro modifiche individuate secondo i criteri indicati nell'allegato A alla presente legge, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.</p> <p>4. La Giunta, con proprio regolamento, stabilisce criteri che consentono di valutare i possibili effetti significativi dei piani e dei programmi sull'ambiente.</p> <p>5. Sono, comunque, esclusi dalla valutazione ambientale strategica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;</li> <li>b) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;</li> <li>c) i progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al comma 1 dell'art. 67 del D.Lgs. n. 152/2006;</li> <li>d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.</li> </ol>	<p>Comma 2. Nella legge di recepimento regionale risulta necessario definire che cosa si intenda per "piccole aree a livello locale", tenuto conto che tale concetto assume rilievi diversi a seconda della collocazione territoriale, perché la nozione di piccole aree varia, ovviamente, al variare dei contesti territoriali e delle dimensioni dei Comuni, e per "modifiche minori", solo in parte definite nell'Allegato A.</p> <p>Comma 3. Dall'elenco del comma 1 non si capisce quali P/P potrebbero essere esclusi e il comma 3 diventa, quindi, troppo discrezionale, specie laddove parla di modifiche individuate secondo i criteri indicati nell'allegato A. La discrezionalità affidata "all'Autorità competente" nelle valutazioni ivi indicate, è palesemente eccessiva, non risolvendo il problema già posto con il D. Lgs. 4/2008 sullo stesso argomento (Art. 6, comma 3bis) ed introducendo un campo invalutabile di "variazioni sensibili" nel giudizio da "caso a caso" che, oltre ad essere in contrasto con i principi della certezza e trasparenza dell'azione e del procedimento amministrativo, non dà alcuna garanzia sia ai Comuni che ai cittadini in merito all'effettivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del DL, nonché in contrasto con quanto disciplinato, invece, in materia di VIA dalla già citata L.R. 38/1998.</p> <p>Comma 4. Dovrebbe essere la legge, con appositi allegati tecnici, a stabilire i criteri di valutazione, non un regolamento interno dell'Amministrazione regionale, perché ciò aprirebbe uno scenario di assoluta incertezza ed immensa discrezionalità amministrativa in una materia che, proprio per le finalità di tutela dell'ambiente, dovrebbe essere integralmente determinata con la legislazione a commento e non in fasi successive.</p>
---	---

<p><b>Articolo 4</b> (Principi generali)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La valutazione ambientale strategica, parte integrante del procedimento di adozione e di approvazione dei piani e programmi, si effettua durante la fase preparatoria degli stessi ed anteriormente alla loro approvazione.</li> <li>2. Nel caso di piani e programmi attuativi di piani e programmi già sottoposti a VAS la stessa dovrà limitarsi ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati.</li> <li>3. Le procedure di formazione dei piani e programmi da assoggettare a VAS sono quelle previste dalle singole discipline di settore, integrate dalla procedura di cui al Titolo II della presente legge. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di consultazione e gli adempimenti di pubblicità della VAS di cui alla presente legge sono quelle previste dalle singole discipline di settore, fatti salvi i termini più lunghi.</li> <li>4. I provvedimenti amministrativi di approvazione di piani e programmi approvati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.</li> </ol>	<p>Comma 1. Per quanto riguarda i progetti preliminari dei piani territoriali e urbanistici la VAS dovrebbe essere effettuata prima della loro adozione: risulta necessario un raccordo tra la procedura della VAS e le procedure dei piani urbanistici e territoriali disciplinati con altre Leggi regionali (L.R. 36/1997 e L.R. 9/1993 e s.m.i.).</p> <p>Comma 2. Il dispositivo, stante l'ampio spettro di discrezionalità interpretativa ed applicativa, sarà sicuramente fonte di contenzioso amministrativo nei confronti degli atti degli Enti Locali, in quanto si presta ad interpretazioni soggettive, segnatamente da parte delle Associazioni ambientaliste e dei sempre più frequenti "comitati" che si costituiscono avverso piani, programmi ed opere</p> <p>Comma 3. Il dispositivo non risolve i problemi legati ai procedimenti di adozione e approvazione di P/P (PUC, Accordi, Conferenze servizi, leggi ambientali). Non essendo la VAS un procedimento autonomo, ma strettamente legato alla formazione di P/P, risulterebbe opportuno che essa si adatti ai termini del procedimento prevalente.</p> <p>Comma 4. Il dispositivo, trascritto dalla norma nazionale, possibile fonte di pesanti contenziosi su una tipologia di atti di rilevante interesse pubblico, richiederebbe una chiara ed inequivocabile definizione delle condizioni di applicazione della VAS.</p>
<p><b>Articolo 5</b> (Autorità competente)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La Regione è l'autorità competente per la Valutazione ambientale strategica e per la Verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 3 e svolge tale funzione tramite il Dipartimento competente in materia di ambiente.</li> <li>2. La struttura competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), cura gli adempimenti istruttori relativi alla espressione della Valutazione Ambientale Strategica ed alla Verifica di assoggettabilità dei piani e dei programmi di cui all'art.3, coinvolgendo le strutture interessate, con le modalità di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.</li> </ol>	<p>Comma 1. In altre Regioni l'Autorità competente è stata individuata nell'Ente sovraordinato (Province per i Comuni, Regione per le Province), peraltro potendosi anche immaginare che tale ruolo sia svolto dagli Enti sott'ordinati; in altri Stati l'Autorità competente è terza. Quest'ultima soluzione eviterebbe un sovraccarico di lavoro per gli Uffici regionali, ed una sovrapposizione di ruoli tra controllato e controllore nel caso di P/P di competenza del Dipartimento regionale competente in materia di ambiente.</p> <p>Comma 2. Non sembra opportuno definire per legge i compiti assegnati alle strutture regionali: in caso di ristrutturazione organizzativa si dovrebbe procedere con modifica legislativa. Inoltre l'Ufficio partecipa anche ai procedimenti amministrativi di competenza della Regione per l'approvazione di piani e programmi, e non garantisce quindi la necessaria terzietà.</p>
<p><b>Articolo 6</b> (Soggetti da consultare)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In ragione dell'ambito territoriale interessato</li> </ol>	<p>Non risulta chiaro in quale fase, entro quali termini e con quale tipo di accordo con l'autorità procedente, l'autorità competente individui i soggetti da consultare.</p>

<p>dal piano o programma, delle scelte contenute nello stesso e degli impatti ambientali dovuti all'attuazione dei progetti ivi previsti, l'autorità competente, in accordo con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche interregionali e transfrontalieri, da consultare scegliendoli fra i seguenti: Agenzia regionale per l'ambiente ligure (A.R.P.A.L.), Aziende sanitarie locali (A.S.L.), Enti gestori delle aree protette, Soprintendenza, Province, Comuni, Comunità montane, Autorità di bacino, Autorità portuali ed Autorità competenti delle Regioni confinanti.</p>	
--	--

<p><b>Articolo 7</b> (Consultazioni transfrontaliere)</p> <p>1. Nel caso di piani e programmi la cui attuazione possa determinare effetti significativi sul territorio di un altro Stato o qualora un altro Stato lo richieda l'autorità procedente o il proponente, tramite la Regione, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 152/2006.</p>	
<p><b>TITOLO II</b> <b>Procedura di VAS</b></p>	
<p><b>Articolo 8</b> (Rapporto ambientale)</p> <p>1. L'autorità procedente o il proponente redige, in sede di avvio del processo di elaborazione del piano o programma, il rapporto ambientale quale parte integrante dello stesso, in conformità a quanto stabilito nell'allegato B alla presente legge. L'autorità competente, l'autorità procedente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 6, definiscono, in consultazione, la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale sulla base di un rapporto preliminare dell'autorità procedente o del proponente sui possibili impatti ambientali significativi conseguenti all'attuazione del piano o programma.</p> <p>2. Nel caso di piani o programmi che interessino siti della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 10 luglio 2009, n.28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" il rapporto preliminare ed il rapporto ambientale contengono anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.</p> <p>3. La fase preliminare di confronto sui contenuti del rapporto ambientale di cui al comma 1 non può protrarsi oltre novanta giorni dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente. A tal fine l'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente può convocare una conferenza dei servizi istruttoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai</p>	

documenti amministrativi“, alla quale partecipano i soggetti di cui al comma 1.	
---	--

<p><b>Articolo 9</b> (Fase pubblica)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'autorità procedente ovvero il proponente trasmette all'autorità competente la proposta di piano o di programma adottato, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, e contestualmente pubblica, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria un avviso contenente il titolo della proposta di piano o programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, secondo il modello di cui all'allegato C della presente legge. Il rapporto ambientale sostituisce lo studio di sostenibilità di cui all'articolo 11 comma 4 della legge regionale 4 settembre 1997, n.36 "Legge urbanistica regionale".</li> <li>2. L'autorità procedente e l'autorità competente provvedono contestualmente a mettere a disposizione del pubblico presso i propri uffici la documentazione relativa alla proposta di piano o programma ed a pubblicare sui rispettivi siti web la sintesi non tecnica ed il rapporto ambientale di cui al comma 1.</li> <li>3. L'autorità procedente o il proponente trasmettono la documentazione di cui al comma 2 ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti territorialmente interessati di cui all'articolo 6, nonché al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nel caso di consultazioni transfrontaliere.</li> <li>4. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 o dal termine di cui all'articolo 4 comma 3 chiunque può presentare osservazioni all'autorità procedente e all'autorità competente. Entro tale termine i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territoriali interessati sono tenuti ad esprimere parere sulla proposta oggetto di consultazione. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il termine resta sospeso fino alla comunicazione dell'interesse dello Stato coinvolto alla partecipazione al procedimento di VAS da parte del Ministero della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. n.152/2006.</li> </ol>	
<p><b>Articolo 10</b> (Valutazione ambientale strategica)</p>	<p>L'impostazione del procedimento VAS definita dal DL sembra limitarsi ad una sequenza di adempimenti</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La struttura competente di cui all'articolo 5, comma 2, conclusa la fase di consultazione di cui all'articolo 9, svolge l'esame istruttorio ed elabora le valutazioni finalizzate all'emissione del parere regionale, anche tramite apposita Conferenza di servizi istruttorie, e le sottopone al Comitato regionale per la Valutazione Ambientale Strategica di cui al successivo articolo 11.</li> <li>2. La Giunta regionale nel termine di 90 giorni decorrenti dall'avvenuta conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 9, esamina la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica nonché le osservazioni ed i pareri acquisiti ai sensi del comma 4 dell'articolo 9, acquisito il parere del Comitato regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, esprime il proprio parere motivato, comprensivo della valutazione sulla adeguatezza del piano di monitoraggio, e lo trasmette, unitamente alle osservazioni di cui all'articolo 9, comma 4, all'autorità procedente.</li> <li>3. Il parere è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.</li> <li>4. Il parere di cui al comma 2, unitamente alle osservazioni di cui all'articolo 9 comma 4, sono trasmessi all'autorità procedente o al proponente che, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma sulla base del parere motivato, prima della sua approvazione definitiva.</li> <li>5. L'atto definitivo di approvazione del piano o programma è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dello stesso e degli atti concernenti il procedimento. Sono inoltre resi pubblici mediante pubblicazione sui siti web delle autorità interessate:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;</li> <li><b>b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, secondo lo schema di cui all'allegato E;</b></li> </ol> </li> </ol>	<p>che si conclude con la mera espressione di un parere da parte dell'Autorità competente, a cui l'Autorità procedente deve semplicemente adeguarsi prima dell'approvazione finale. Ciò risulta riduttivo rispetto alle potenzialità dialettiche e partecipative della VAS che dovrebbe invece prevedere successive fasi di messa a punto delle scelte, di elaborazione di scenari alternativi, di individuazione del necessario monitoraggio, con la costante partecipazione sia dell'Autorità procedente, sia di quella competente, intrecciando il processo di piano con il processo della valutazione, in una mutua collaborazione e rispettiva verifica (cfr. progetto ENPLAN).</p>
--	--

<p><b>c) le misure adottate in merito al monitoraggio;</b> <b>d) le eventuali misure correttive da adottare in caso di impatti negativi.</b></p>	
--	--

<p><b>Articolo 11</b> (Comitato per la Valutazione ambientale Strategica)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. E' istituito il Comitato regionale per la Valutazione Ambientale Strategica composto da:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a) il Direttore del Dipartimento competente in materia di ambiente con funzioni di Presidente;</li> <li>b) Il Dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione di impatto ambientale, con funzioni di Vice-presidente, o suo delegato;</li> <li>c) i Direttori dei Dipartimenti competenti nelle materie di pianificazione territoriale, urbanistica e paesistica, opere pubbliche e trasporti, agricoltura, parchi e foreste, sviluppo economico o loro delegati;</li> <li>d) i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di affari giuridici in materia ambientale, biodiversità, assetto del territorio, gestione integrata della fascia costiera, gestione delle risorse idriche, gestione dei rifiuti, energia, tutela paesistica e parchi o loro delegati;</li> <li>e) cinque esperti tra persone di elevato livello scientifico e provata esperienza nelle seguenti discipline: pianificazione territoriale ed urbanistica, biologia e scienze naturali, geologia, logistica, sociologia ed economia.</li> </ol> </li> <li>2. Il Comitato per la valutazione ambientale strategica è competente per i piani ed i programmi da assoggettare a VAS e, nei casi in cui l'autorità competente lo ritenga necessario, a causa della complessità o del rilevante impatto del piano sull'ambiente, a verifica di assoggettabilità, ai sensi della presente legge.</li> <li>3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.</li> <li>4. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.</li> <li>5. Il Comitato delibera a maggioranza. Le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.</li> <li>6. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente. Svolgono le funzioni di Segretario del Comitato dipendenti regionali di livello non inferiore alla settima qualifica</li> </ol>	<p>Ferme restando le osservazioni sopra indicate in merito alla certezza del campo di applicazione delle discipline, alla riduzione della discrezionalità amministrativa e al rispetto del principio della terzietà nella valutazione ambientale di piani e programmi, si osserva che la norma a commento prevede l'istituzione di un ulteriore organo di valutazione tecnico-amministrativa oltre a quelli già previsti dalla vigente legislazione regionale in materia di pianificazione dei territorio e di controllo ambientale. Ciò, in contraddizione con quanto affermato ad esempio all'art. 4 in materia di procedimento amministrativo dei piani e dei programmi, comporterà un evidente appesantimento e sovrapposizione di valutazione tra i diversi Comitati già operanti in ambito regionale, a discapito della chiarezza e, soprattutto, della semplificazione del procedimento amministrativo ed in danno degli Enti Locali. A prescindere da ulteriori valutazioni in merito all'esasperato effetto di "burocratizzazione" dell'azione regionale nella materia, è poi da osservarsi che tale organo tecnico consultivo è costituito esclusivamente dalle strutture degli Uffici della Giunta regionale, per cui, anche in questo caso, si rileva l'assenza di posizioni terze nel processo valutativo di piani e programmi, vanificando il tentativo di far apparire la struttura regionale di cui all'art. 5, comma 2, come effettivamente garante di un procedimento che non sia condizionato dalle altre competenze regionali in materia di approvazione di piani e di programmi.</p>
---	---

<p>funzionale.</p> <p>7. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i Direttori generali e i Dirigenti delle strutture regionali interessate nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati. La segreteria del Comitato ha sede presso il dipartimento competente.</p> <p>9. Agli esperti del Comitato di cui al comma 1 si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.</p> <p>10. Alla costituzione del Comitato si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale.</p>	
--	--

<p><b>Articolo 12</b> (Verifica di assoggettabilità)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'autorità competente procede alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, al fine di accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4.</li> <li>2. Ai fini di cui al comma 1 l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma. Il rapporto preliminare sostituisce lo studio di sostenibilità di cui all'articolo 11 comma 4 della l.r. n.36/1997.</li> <li>3. I contenuti del rapporto preliminare di cui al comma 2 possono essere definiti previa consultazione dei soggetti di cui al successivo comma 4.</li> <li>4. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o il proponente, sulla base delle scelte contenute nel piano e degli impatti ambientali ad esse conseguenti, individua i soggetti competenti in materia di ambiente da consultare. Il rapporto preliminare e la proposta di piano sono messi a disposizione dei soggetti da consultare, allo scopo di acquisirne i pareri entro il termine di trenta giorni.</li> <li>5. Nel caso di piani o programmi di cui al comma 1 che possano comportare ricadute sui siti della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. n.28/2009 il rapporto preliminare contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza.</li> <li>6. L'autorità competente adotta, entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4, ovvero del termine di cui all'articolo 4, comma 3, il provvedimento di verifica adeguatamente motivato, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti. Il provvedimento di verifica contiene anche l'accertamento rispetto alla necessità della valutazione di incidenza.</li> <li>7. Il provvedimento di cui al comma 6,</li> </ol>	<p>Comma 1. Non è accettabile, per la ragioni già espresse in merito al campo di applicazione della disciplina, che la verifica della assoggettabilità alla VAS sia effettuata sulla base di criteri di stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4, perché ciò, oltre a ribadirsi quanto esposto in merito alla necessità della riduzione della discrezionalità amministrativa in una materia ad alto contenuto scientifico, è potenzialmente fonte di contenzioso amministrativo i cui effetti sarebbero a carico degli Enti Locali.</p> <p>Comma 2. Non è chiara la natura del rapporto preliminare: da una parte dovrebbe chiarire l'assoggettabilità alla VAS prima dell'avvio della formazione del P/P, senza aver quindi già elaborato analisi e proposte; dall'altra viene equiparato allo studio di sostenibilità di cui all'art. 11 comma 4 della LR 36/1997 (la norma si applica quindi solo al piano territoriale regionale?) e quindi con un livello di elaborazione molto avanzato. Inoltre non viene fatto alcun riferimento all'allegato D, che stabilisce i criteri per la verifica di assoggettabilità, creando quindi dubbi sulla finalità di detto allegato.</p> <p>Commi 3 e 4. Si rileva una contraddizione tra la consultazione dei soggetti competenti in materia di ambiente, che può avvenire prima della definizione dei contenuti del rapporto preliminare, e l'individuazione degli stessi soggetti che viene fatta dall'autorità competente sulla base delle scelte contenute nel piano e degli impatti ambientali conseguenti. Che cosa avviene prima? Che cosa dopo?</p> <p>Comma 6. Non è chiara la relazione tra il provvedimento di verifica qui introdotto, con il parere da rilasciare ai sensi dell'art. 39 della LR 36/1997</p>
--	---

<p>obbligatorio e vincolante, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito web dell'autorità procedente e dell'autorità competente.</p>	<p>Comma 7. La pubblicazione sul sito web ha carattere prescrittivo ed incide quindi sulla legittimità dell'atto?</p>
--	---

<p><b>Articolo 13</b> (Monitoraggio)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La rilevazione degli impatti significativi dell'attuazione del piano sull'ambiente è effettuato tramite adeguato monitoraggio che verifica anche il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di adottare le opportune misure correttive in caso di impatti negativi.</li> <li>2. L'autorità procedente o il proponente, individua le risorse necessarie per la realizzazione del monitoraggio di cui al comma 1, ed avvalendosi dell'Agenzia regionale per l'ambiente ligure (A.R.P.A.L.) effettua tale monitoraggio con oneri a proprio carico.</li> <li>3. Qualora il monitoraggio individui impatti negativi imprevisti l'autorità procedente o il proponente adotta le opportune misure correttive, in accordo con l'autorità competente.</li> <li>4. I dati del monitoraggio nonché le eventuali misure correttive sono pubblicati sui siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente nonché dell'A.R.P.A.L.</li> </ol>	<p>Comma 2. Fermo restando che l'attività di monitoraggio dovrebbe interessare anche l'autorità competente, non sembra opportuno individuare in un testo legislativo un unico soggetto (ARPAL) per l'effettuazione del monitoraggio.</p> <p>Comma 3. Il monitoraggio potrebbe individuare impatti negativi, ma anche esiti positivi: entrambi dovrebbero essere di interesse anche dell'autorità competente per la propria autovalutazione. Inoltre dovrebbe essere chiarito che le misure correttive non riguardano modifiche ai P/P ma l'attuazione di interventi di mitigazione degli effetti prodotti.</p>
<p><b>Articolo 14</b> (Rapporti tra VAS e Valutazione di Incidenza)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'autorità competente esprime il parere motivato di VAS comprensivo della valutazione di incidenza. A tal fine il rapporto ambientale di cui all'articolo 8 contiene anche gli elementi indicati nei criteri e nelle linee guida assunti dalla Regione in materia di valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. n.357/1997.</li> <li>2. I Piani non sottoposti al campo di applicazione della VAS e della Verifica di assoggettabilità, ma rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n.357/1997, sono sottoposti a valutazione di incidenza secondo i criteri e le linee guida assunte in merito dalla Giunta regionale.</li> </ol>	
<p><b>Articolo 15</b> (Rapporti tra VAS e VIA e disposizioni di semplificazione)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nel caso di piani o programmi o loro modifiche soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità che comportino altresì l'approvazione di progetti assoggettati a verifica screening di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1998, n.38</li> </ol>	

<p>(Disciplina della valutazione di impatto ambientale), la verifica può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS. L'atto conclusivo del procedimento può prevedere prescrizioni nel caso di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, ovvero individuare i contenuti da sviluppare nell'ambito dello Studio di impatto ambientale (SIA) qualora sia necessario l'assoggettamento a VIA.</p> <p>2. Nei casi di cui al comma 1 lo Studio di impatto ambientale (SIA) può utilizzare le informazioni ed i contenuti di cui al Rapporto Ambientale o del Rapporto preliminare.</p> <p>3. Nel caso di Comuni certificati o dotati di Sistema di Gestione Ambientale (SGA) il Rapporto Ambientale ed il Rapporto Preliminare possono utilizzare i contenuti della documentazione del sistema di gestione, rendendo altresì conto di come gli obiettivi del sistema di gestione sono integrati nel piano o programma oggetto di valutazione.</p> <p>4. Nel caso di progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a VAS, nella redazione del SIA possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale o nel rapporto preliminare, se attuali e pertinenti.</p>	<p>Comma 4. Nel caso in questione, oltre alla possibilità introdotta per la redazione del SIA, potrebbe essere aggiunto l'obbligo per l'autorità competente di non discostarsi, nella valutazione del progetto, da quanto già stabilito in sede di VAS del P/P su cui si basa il progetto.</p>
--	--

<p><b>Articolo 16</b> <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli allegati alla presente legge sono modificati con atto della Giunta regionale.</li> <li>2. La Giunta regionale, se necessario, può stabilire criteri e linee guida per definire ulteriori modalità procedurali necessarie alla applicazione della presente legge.</li> <li>3. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si richiamano le disposizioni del D.lgs. n.152/2006.</li> </ol>	<p>In questo articolo non si fa riferimento alle problematiche connesse ai procedimenti di approvazione di P/P in corso.</p> <p>Commi 1 e 2. Non appare ammissibile che un atto legislativo di competenza del Consiglio Regionale possa essere modificato da un provvedimento amministrativo di Giunta; risulta sufficiente quanto normato nel comma 2, salvo chiarire chi e in quale forma stabilisce la necessità o meno degli ulteriori criteri, e perché tali criteri e linee guida debbano limitarsi soltanto alla definizione di ulteriori modalità procedurali, e non affrontare direttamente le problematiche derivanti dall'applicazione della legge.</p>
<p><b>Articolo 17</b> <i>(Abrogazione di norme e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n.38)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 8 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale).</li> <li>2. All'articolo 10 della l.r. n.38/1998 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  <p>“1 bis. Dell'avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato sintetico avviso a cura del proponente sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sull'Albo pretorio dei Comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.</p> </li> <li>3. Al comma 2 dell'art.10 della l.r. n.38/1998 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite dalle parole “entro novanta giorni”.</li> <li>4. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. n.38/1998 è così sostituito:  <p>“5. L'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito web della stessa”.</p> </li> <li>5. Dopo l'articolo 13 della l.r. n.38/1998 è aggiunto il seguente articolo:  <p style="text-align: center;">“Articolo 13 bis (Impatti ambientali interregionali)</p> </li> <li>1. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti l'autorità competente effettua la procedura di VIA ed esprime il parere di compatibilità ambientale d'intesa con le regioni interessate, qualora tali progetti non siano di competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 71</li> </ol>	<p>L'articolo si limita ad affrontare il rapporto con la LR 38/1998; risulterebbe invece necessario chiarire le relazioni tra la disciplina VAS e le leggi regionali che riguardano la formazione, l'approvazione e la gestione di P/P, eventualmente aggiornando, nell'occasione, le norme concorrenti.</p>

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Nel caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti rilevanti sull'ambiente di regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali Regioni, nonché degli enti locali interessati.”

TESTO DEL DDL	OSSERVAZIONI E COMMENTI
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO A</b></p> <p>Modifiche di piani e programmi di cui all'articolo 3 commi 2 e 3 sottoposte alla verifica di assoggettabilità.</p> <p>Sono da ritenersi significative ai fini ambientali le modifiche di piani e programmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comportanti cambiamento di destinazione d'uso ed incremento del carico insediativo (con esclusione della conversione turistico ricettiva/residenziale qualora non avvenga in un contesto critico per dotazione idrica e potenzialità depurativa);</li> <li>- comportanti incremento volumetrico o di superficie riferito ad interrati in aree inondabili e/o a suscettività al dissesto medio-alta e/o in presenza di falda (significativa per dinamiche idrogeologiche ovvero soggetta ad uso idro-potabile);</li> <li>- comportanti incremento areale che interessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zone umide di cui al DPR n. 448/1976;</li> <li>• siti inseriti nell'Anagrafe dei siti oggetto di bonifica ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, ad esclusione delle aree ecologicamente attrezzate di cui alla DGR n. 648/2003;</li> <li>• aree carsiche di cui alla l.r. n. 14/1990;</li> <li>• aree di collegamento ecologico-funzionale di cui alla l.r. n. 28/2009;</li> </ul> </li> <li>- comportanti incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa;</li> <li>- comportanti varianti dei regimi di CE e ANI-MA del PTCP;</li> <li>- contenenti interventi che comportino un peggioramento negli standard di qualità ambientali (aria, acqua, suolo), in termini sia quantitativi che qualitativi.</li> </ul>	<p>L'Allegato A è esplicitamente riferito alle cosiddette modifiche minori di piani e programmi, ma non chiarisce cosa si dovrebbe intendere, invece, per uso di piccole aree a livello locale, tenuto conto che tale concetto assume rilievi diversi a seconda della collocazione territoriale, perché la nozione di piccole aree varia, ovviamente, al variare dei contesti territoriali e delle dimensioni dei Comuni.</p> <p>Alinea 1. Deve essere meglio specificato che devono ricorrere entrambi le condizioni: cambiamento di destinazione d'uso ed incremento del carico insediativo. Quest'ultimo dovrebbe essere parametrato (1 abitante? 10 abitanti? 50 abitanti?) E' necessario che i concetti siano meglio esplicitati e, soprattutto, siano fissate congrue soglie dimensionali sia per stabilire cosa si intende per "piccole aree a livello locale" che, soprattutto, cosa si intende per "cambio di destinazione d'uso che determina incremento del carico insediativo", perché non è accettabile che tali concetti siano determinati di volta in volta e a discrezione degli Uffici regionali competenti.</p> <p>Alinea 2. La terminologia adottata risulta generica e non conforme alla disciplina dei piani di bacino e delle direttive regionali in materia di difesa del suolo (fasce A, B, bassa pericolosità, etc.).</p> <p>Alinea 5. Più propriamente ci si dovrebbe riferire a "varianti che introducono incremento del carico insediativo, come sopra parametrato, in zone sottoposte ai regimi CE e ANI-MA del PTCP".</p> <p>Alinea 6. La definizione "peggioramento negli standard" risulta generica in quanto non sono parametrati i termini quantitativi e qualitativi da rispettare, e fonte di contenzioso, sia da parte di soggetti che, a vario titolo, possono essere contrari alle previsioni di pianificazione oggetto di modifica, sia perché estende la discrezionalità amministrativa degli Uffici preposti al controllo della applicazione della disciplina, in contrasto con tutti i principi della certezza e della trasparenza del procedimento e dell'azione della P.A..</p>

TESTO DEL DDL	OSSERVAZIONI E COMMENTI
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO B</b></p> <p style="text-align: center;">Contenuti del rapporto ambientale</p> <p>Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale di applicazione del piano o del programma. Le informazioni da fornire sono:</p> <p>a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;</p> <p>b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;</p> <p>c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;</p> <p>d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;</p> <p>e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;</p> <p>f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;</p> <p>g) misure previste per impedire, ridurre e</p>	<p>Alinea da f) a i). Si presuppone che il P/P abbia necessariamente impatti negativi, mentre non viene data alcuna rilevanza agli effetti migliorativi sulle caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.</p>

<p>compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;</p> <p>h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;</p> <p>i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;</p> <p>j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.</p>	
--	--

TESTO DEL DDL	OSSERVAZIONI E COMMENTI
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO C</b></p> <p>Contenuti dell'annuncio di deposito dei P/P e dell'avvio della fase pubblica</p> <p><b>L'Autorità procedente ovvero il proponente contestualmente alla trasmissione all'Autorità competente della proposta di piano o di programma comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria un avviso redatto come da scheda qui di seguito riportata:</b></p> <p><b>Titolo della proposta di P/P: .....</b></p> <p><b>Proponente:.....</b></p> <p><b>Autorità Procedente:.....</b></p> <p><b>Sedi e sito web dove può essere presa visione del piano o programma del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica:.....</b></p> <p><b>Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi; la documentazione può essere presentata presso:.....</b></p>	

TESTO DEL DDL	OSSERVAZIONI E COMMENTI
<p style="text-align: center;"><b>ALLEGATO D</b></p> <p>Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi</p> <p>1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</p> <p>a. <b>in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</b></p> <p>b. <b>in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;</b></p> <p>c. <b>la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</b></p> <p>d. <b>problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</b></p> <p>e. <b>la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</b></p> <p>2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</p> <p>f. <b>probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;</b></p> <p>g. <b>carattere cumulativo degli impatti;</b></p> <p>h. <b>natura transfrontaliera degli impatti;</b></p> <p>i. <b>rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);</b></p> <p>j. <b>entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);</b></p> <p>k. <b>valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;</li> <li>– del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;</li> </ul> <p>l. <b>impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,</b></p>	<p>Vengono annunciati i criteri sulla base dei quali verrà effettuata la verifica, peraltro a volte in termini molto generici, come ad esempio: "problemi ambientali pertinenti al piano o al programma", ma non sono determinati i parametri sulla base dei quali la verifica avrà effetti positivi o negativi; inoltre non viene considerato il possibile bilanciamento tra impatti e misure di miglioramento introdotto dal P/P.</p>

<b>comunitario o internazionale.</b>	
--------------------------------------	--

## ALLEGATO E

### Contenuti della Dichiarazione di Sintesi

La dichiarazione di sintesi è il documento attraverso il quale l'autorità procedente nel momento di informazione della decisione illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e dicome si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili sono state individuate;

Le informazioni da fornire sono riportate nelle tabelle seguenti:

#### 1. Descrivere la procedura di valutazione effettuata, soggetti competenti coinvolti, pareri ricevuti e tempi

Fasi	Attività	Durata	Esiti		
			Date	Soggetti partecipanti	Note
<b>Rapporto Ambientale</b> Art. 8	L'amministrazione procedente entra in consultazione con l'Autorità competente regionale e soggetti competenti in materia ambientale sulla base di un Rapporto Preliminare per definire portata e livello di dettaglio del RA	Max 90 gg (salvo quanto diversamente concordato)	gg/mm/aa (sedute della conferenza)	Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti/che hanno partecipato allo scoping;	
	Verbale della Conferenza di scoping <sup>1</sup>		gg/mm/aa		
<b>Fase pubblica</b> Art. 9	Trasmissione della bozza di P/P, del Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica l'autorità competente e altri soggetti competenti in materia; Deposito degli elaborati per la consultazione e avviso sul BURL	60 gg (salvo quanto diversamente concordato)	gg/mm/aa	Portatori di interessi pubblici e privati coinvolti nel processo di partecipazione	
	Scadenza per i termine delle osservazioni		gg/mm/aa	Portatori di interesse che hanno presentato osservazioni, suggerimenti	
<b>Valutazione ambientale strategica</b> Art. 10	Attività tecnico-istruttorie	Max 90 gg	gg/mm/aa	Soggetti competenti in materia ambientale che hanno trasmesso pareri	
	parere motivato da parte dell'autorità competente trasmesso all'autorità procedente e pubblicato sul BURL e WEB				
	Atto definitivo di approvazione del P/P, avviso sul BURL e pubblicazione dei documenti del P/P, RA, Sintesi non tecnica e dichiarazione di sintesi		gg/mm/aa		

#### 2. Illustrazione della modalità e degli esiti con cui hanno avuto luogo le consultazioni

Date/luoghi	portatori di interesse	Temi	Strumenti utilizzati	Sintesi osservazioni /controdeduzioni
gg/mm/aa luogo	Es Associazioni di categoria, associazioni ambientaliste, singoli cittadini, etc		Es. questionari, interviste, incontri collettivi, assemblee pubbliche, audizioni mirate, etc.	

#### 3. Descrivere in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale

---

<b>Tema</b> Aria, acqua, etc.	<b>Rapporto Ambientale</b> indirizzi,macroazioni, misure di mitigazione compensazione	<b>P/P</b> Norme attuazione

4. Descrizione delle eventuali alternative considerate e sintetica illustrazione ragioni della scelta finale

<b>Tema</b> Sistema insediativi, infrastrutture etc.	<b>Descrizione sintetica delle alternative considerata</b>	<b>Ragioni della scelta</b>

5. Descrivere il modo in cui si è tenuto conto del Parere Motivato e delle eventuali Prescrizioni

<b>Tema</b> Aria, acqua, etc.	<b>Parere motivato</b> Descrizione sintetica di prescrizioni	<b>P/P</b> Norme attuazione